



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
STRA (VE)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
STRA (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 31/2020/PRSE del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 31/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

San Marco 3538 - Campo Sant'Angelo - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041.2705.416
e-mail : supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

d.o.




REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario



VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Stra (Ve);


ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO



Nell’ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Stra (Ve). Tenuto conto della delibera della Sezione n. 420/2018/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Stra (Ve) per l’esercizio 2015 ed all’esito dell’esame del Rendiconto per l’esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – sono emerse alcune difformità.

Con nota prot. Cdc n. 8114 del 24.7.2019 il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti. Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno prodotto osservazioni di risposta, acquisite agli atti del fascicolo di controllo con prot. CdC n. 8445 del 14.8.2019. Le risultanze dell’istruttoria ed i rilievi non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore al Collegio, che si è così pronunciato.

DIRITTO

1. L’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria

2006) stabilisce che “*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo*” - di seguito denominato “*Questionario*”- redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell’attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-bis T.U.E.L., affinché l’ente adotti “[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*”, come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l’obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Stra (Ve) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all’istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all’antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all’art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell’ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell’ordinamento giuridico.

Ritardo approvazione rendiconto (avvenuta il 2.5.2017 anziché entro il 30.4.2017).

Criticità già accertata con deliberazione n. 420/2018/PRSE in merito al Rendiconto 2015. Accantonamenti a fondi: richiamo in merito all’assenza di componenti vincolate e destinate, nonché l’assenza di un accantonamento al Fondo per rischi da contenzioso.


Parte accantonata del risultato di amministrazione: al FCDE posta contabile –

dichiarato dall'ente - per una causa in corso per il recupero dall'utenza di rette per ricovero. È stata aumentata la quota relativa al FCDE mentre non risulta stanziata alcuna somma sul "Fondo contenzioso".

1.1 Ritardo nell'approvazione del rendiconto

Il rendiconto 2016 è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 2 maggio 2017. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. L'ente, quindi, non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto.

Alla richiesta di chiarimenti l'ente comunicato: *"Il Comune di Stra ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2016 in data 2 maggio 2017 in quanto il giorno 30 aprile cadeva di domenica ed il giorno 1° maggio è giorno festivo. Si è ritenuto che la scadenza fosse prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"*.



Nell'ordinamento giuridico emerge formalmente il rilievo assegnato dal legislatore alla proroga del termine, al giorno seguente alla scadenza non festiva. A titolo non esaustivo si richiama l'art. 155 del codice di procedura civile, il computo del termine di prescrizione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2963 c.c., l'art. 1187 c.c., in tema di obbligazioni. Il termine per l'approvazione del rendiconto non è riconducibile a nessuna delle ipotesi di cui è d. proroga di diritto, per effetto della natura speciale della norma che lo prevede. Alla perentorietà dello stesso, inoltre, si collegano le conseguenze negative per il ritardo. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» dispone, infatti, all'art 9 comma 1-quinquiesche: « In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.»

In disparte la circostanza che il ritardo, che risulta comunque formalmente un inadempimento, si sia concretizzato in pochi giorni, si ricorda per il futuro che la mancata approvazione del rendiconto oltre a costituire inadempimento sanzionato rischia, ove reiterato di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile

nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme. Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti idonee misure dirette a garantire costantemente il rispetto dei termini, in quanto diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità "in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell'Ente". (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSP/2010). Il rendiconto "(...)" costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria" (cfr. Sezione Lombardia deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, in tal senso anche Sezione Molise deliberazione n. 67 del 19/04/2019 e Sezione Sicilia deliberazione n. 86 del 19/04/2019). La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. (cfr. Delibera 12/2019 Sezione delle Autonomie).

1.2 Risultato di amministrazione: quote accantonate e quote vincolate

Si evidenzia che il risultato di amministrazione, nella parte accantonata e vincolata è così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	148.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	-
Altri accantonamenti	-
Totale parte accantonata	148.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata	-

Estrazione dati a cura della Corte dei Conti -Sezione controllo per il Veneto.

Con riferimento all'assenza di quote vincolate e destinate del risultato di amministrazione, il Collegio in assenza di ulteriori informazioni utili, ricorda all'ente che le disposizioni attualmente in vigore prevedono un diverso trattamento contabile ed una differenziata incidenza sul sistema di bilancio delle entrate vincolate, rispetto alle entrate alle quali è impresso un vincolo di destinazione alla spesa d'investimento, quali a titolo non esaustivo di esempio: alienazioni, oneri di urbanizzazione, trasferimenti senza

vincolo di destinazione e così via.

L'art 195 del D.Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L) prevede che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) - vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti - per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui - con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Tanto premesso si raccomanda nella composizione del risultato di amministrazione il rispetto delle principali previsioni normative, attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione e delle disposizioni correlate. In particolare, si richiamano:

- l'art 180 comma 3 lettera d) del D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) L'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;

- l'art. 185 comma 2 lettera i) D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) i) Il mandato di pagamento deve evidenziare il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;

- l'art. 195 del D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria;

- l'Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10 La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. In particolare, la novità introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel richiamato principio applicato [..]. “

- l'Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10.2 Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti. “Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata [..]”

- l'Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10.6 10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 “All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla

trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014 [..]"

Si richiama altresì la Deliberazione n 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, recante le Linee Guida per il rendiconto 2016.

Con riguardo al Fondo Contenziosi, nella relazione dell'organo di revisione - a pag. 14- sul progetto di rendiconto 2016 viene evidenziato che non è stata accantonata alcuna somma. Dalla risposta alla richiesta istruttoria, in merito alla gestione dei residui ed alla consistenza del FCDE, è emerso che sussiste una causa in corso per il recupero dall'utenza di rette per ricovero e che pertanto è stata aumentata la quota relativa al FCDE.

L'accantonamento, nella sua destinazione al FCDE, risulta essere scorretto. I Fondi (Fondo Contenziosi e Fondo Crediti dubbia esigibilità) rappresentano entrambi strumenti diretti a fronteggiare un rischio, ma ciascuno di essi assolve ad una specifica funzione di protezione e, pertanto risponde a diverse regole per la propria composizione e per il relativo eventuale "utilizzo". Tanto premesso l'accantonamento al FCDE oltre ad essere inesatto, risulta "inopportuno" in quanto non consente le valutazioni richieste in ordine alla congruità.

Con riguardo all'accantonamento di somme al Fondo contenziosi si richiama al rispetto del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, Allegato 4/2 il punto 5.2 lettera h) il quale stabilisce l'obbligo per l'ente *«nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[.] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [.] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio»*

L'art. 167 TUEL, attribuisce la facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. L'antinomia tra le due norme (una attributiva di facoltà, l'altra di obbligo di accantonamento) deve essere risolta sulla base del principio di specialità (cfr Deliberazione n. 103/2018/PRSP della Sezione di Controllo della Liguria), atteso che l'art. 167 del T.U.E.L. è norma di carattere generale, mentre quanto disposto dall'Allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) del D.

Lgs. 23.06.2011, n. 118 è norma di carattere speciale, che impone l'accantonamento al Fondo rischi Contenzioso e prevede che: «[...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti». In particolare, rispetto a codesta attività la Sezione delle Autonomie ha raccomandato all'Organo di revisione alla adeguatezza di tale verifica. (Cfr. C.d.C. Sez. Aut. 23.06.2017, n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Occorre altresì considerare, come ricordato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania (Sez. contr. Campania 27.09.2017, n. 238) sull'insegnamento della Sezione delle Autonomie, con riguardo al fondo rischi contenzioso, come *«le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l'art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originalmente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare» ed ha sottolineato che «in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura»*

Il Collegio si riserva ulteriori approfondimenti nel corso dei controlli sugli esercizi finanziari successivi.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Stra (Ve):

- accerta l'assenza di somme vincolate e destinate e di somme accantonate al Fondo contenziosi ed invita l'ente, al realizzarsi delle condizioni per l'accantonamento alla rigorosa applicazione delle regole sulla composizione del risultato di amministrazione;
- accerta il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2016 e richiama al rispetto del termine previsto per l'approvazione del rendiconto e degli obblighi di cui all'art. 41 Comma 1 D.L. 66/2014;
- si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.


DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Stra (Ve).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 11 settembre 2019.


Il Magistrato relatore

Mariastella Filomena



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il 12 FEB. 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

